

## **REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL CONSORZIO STRADALE "PIANA MORETTA"**

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2026

### *Art. 1 - Oggetto del Provvedimento*

Il Consorzio intende procedere all'aggiornamento e formazione di un Elenco Fornitori di beni e servizi che sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire beni e servizi, nell'ambito di forniture e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria o quella diversa stabilita dalla legge per tempo in vigore, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'esperimento di questa procedura;

### *Art. 2 - Modalità di iscrizione*

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco Fornitori devono indirizzare l'istanza, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante, al Consorzio Stradale . Nel modulo dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla identificazione della ditta, i prodotti o servizi in grado di fornire, individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste. Le imprese che intendono essere inserite nell'Elenco dell'esercizio in corso devono presentare istanza.

### *Art. 3 - Categorie merceologiche*

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, di seguito riportate, alle quali le imprese di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Tipologie di servizi :

- Servizi di manutenzione e riparazione di strade
- Servizi di bitumazione
- Servizi di pulizia delle sedi stradali
- Servizi di manutenzione ed integrazione del verde pubblico
- Servizi di manutenzione e ripristino delle cunette
- Servizi di manutenzione ed integrazione della segnaletica stradale
- Servizi di installazione e manutenzione illuminazione stradale
- Servizi di trasporto merci
- Servizi informatici
- Servizi di assistenza amministrativa - segreteria
- Servizi di assistenza tecnica
- Servizi di assistenza legale
- Altro:

#### *Art. 4 - Requisiti richiesti*

Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative professionisti, studi associati, ecc., interessati a fornire beni e servizi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria di iscrizione;
- b) per i professionisti, iscrizione all'albo di appartenenza;
- c) iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
- d) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006;
- e) inesistenza cause interdittive previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
- g) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione del Consorzio.

#### *Art. 5 - Documentazione da allegare all'istanza*

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco Fornitori devono presentare:

- a) istanza e dichiarazione sostitutiva redatta su apposito modulo (EFBS) con l'indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti;
- b) qualora si tratti di imprese, certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia).
- c) Qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, il numero di iscrizione, la tipologia di ordine professionale e l'ordine presso il quale è iscritto.

#### *Art. 6 - Accoglimento dell'istanza*

Sulla base delle istanze pervenute sarà istituito "l'Elenco Fornitori" che sarà approvato ed aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### *Art. 7 - Validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori*

Le imprese rimangono iscritte nell'Elenco Fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

L'Elenco Fornitori viene aggiornato con cadenza annuale entro il 30 dicembre di ogni anno, per le domande di inserimento o cancellazione.

L'iscrizione avrà validità dall'anno successivo alla presentazione della domanda, salvo deroga stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

#### *Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco Fornitori*

La cancellazione dall'Elenco Fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) richiesta di cancellazione presentata dalla ditta interessata;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) accertata grave inadempienza (reiterati ritardi non giustificati nella consegna, contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni di servizio ecc.)
- d) declinazione per più di due volte, dell'invito a gara senza che siano fornite valide motivazioni alla rinuncia ovvero sia stato minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto.

La cancellazione è decisa dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'operatore economico entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso.

L'operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione, d'Ufficio non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cancellazione.

Gli operatori economici che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, variazione di ragione sociale, assetto societario ecc.) sono obbligati a darne comunicazione entro 30 giorni dal suo verificarsi.

#### *Art 9 - Pubblicità del presente regolamento*

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di riferimento del Consorzio.

